



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI
DEI BENI IMMOBILI COMUNALI**

Approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 18/03/2014 - delibera n. 13

IN VIGORE DAL 12/04/2014



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

INDICE

- Art. 1 - Finalità ed oggetto**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Competenze degli organi**
- Art. 4 - Variante urbanistica**
- Art. 5 - Criteri per l'individuazione dei beni da alienare**
- Art. 6 - Prezzo di vendita**
- Art. 7 - Procedure di vendita**
- Art. 8 - Asta Pubblica**
- Art. 9 - Asta pubblica – Offerte**
- Art. 10 - Aste deserte**
- Art. 11 - Garanzie e Cauzione**
- Art. 12 - Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa**
- Art. 13 - Trattativa Privata Diretta**
- Art. 14 - Permuta**
- Art. 15 - Alienazione di beni immobili congiuntamente all'esecuzione di lavori pubblici**
- Art. 16 - La stipulazione del contratto di vendita o permuta**
- Art. 17 - Diritto di prelazione**
- Art. 18 - Divieto speciale di comprare**
- Art. 19 - Pubblicità**
- Art. 20 - Determinazioni di vendita**
- Art. 21 - Norma finale**



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

Art. 1 - Finalità ed oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di vendita del patrimonio immobiliare del Comune di Valeggio sul Mincio ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme di cui alla Legge n. 783/1908 e al Regolamento approvato con R.D. n. 454/1909, nonché della Legge n. 488/1999 e fermi restando i principi generali sull'ordinamento giuridico-contabile degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

2. Le disposizioni che seguono intendono perseguire una sana gestione patrimoniale dei beni di proprietà dell'ente e sono volte ad assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, nonché ad accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.

3. Il presente Regolamento è il riferimento per l'attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Sono alienabili secondo le norme del presente Regolamento:

- a) I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di qualunque provenienza, ivi compresi i beni per i quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause;
- b) I beni appartenenti al demanio del Comune di cui all'art. 822 del Codice Civile, previo provvedimento di dichiarazione di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile;
- c) I beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di cui all'art. 826 del Codice Civile, previa approvazione dell'atto dichiarativo di dismissione di natura che accerti la cessazione della destinazione a pubblico servizio;
- d) I beni patrimoniali pervenuti da lasciti testamentari, conferimenti o donazioni nel rispetto dei vincoli imposti e compatibilmente al regime giuridico vigente.

2. Sono escluse dal presente regolamento le alienazioni disciplinate da specifiche leggi e in particolare:

- la dismissione degli immobili di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 560/1993 e L.R. 04/12/2009, n. 27;
- la cessione in piena proprietà dei beni già concessi in diritto di superficie all'interno dei piani di zona di edilizia economico-popolare (PEEP) o dei piani degli insediamenti produttivi (PIP) ai sensi dell'art. 31, comma 45 della legge n. 448/1998 e dell'art. 11 della legge n. 273/2002;
- il conferimento a società a capitale interamente pubblico di beni immobili destinati all'esercizio di servizi pubblici di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 T.U. n. 267/2000 e s.m.i.
- le alienazioni di beni del demanio culturale ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;
- le cessioni di beni immobili effettuate mediante operazioni di cartolarizzazione o mediante adesione a fondi comuni di investimento ai sensi della legge 410/2001.

3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo totale o parziale dello Stato, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.

4. Per i beni d'interesse storico e artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

5. I beni immobili comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'alienazione.

6. Gli immobili sono venduti a corpo, salvo diversa indicazione.

Art. 3 - Competenze degli organi.

1. La competenza in ordine alle alienazioni immobiliari e relative permuta è in capo al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l (del T.U. n. 267/2000).

La Giunta Comunale individua con propria delibera e quale proposta per il Consiglio Comunale, i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione,



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

ovvero di dismissione: correntemente i beni da alienare sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni;

2. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale e del relativo bilancio triennale, approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (in prosieguo denominato anche "piano") ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 e, all'interno del programma triennale dei lavori pubblici, indica i beni immobili di proprietà comunale che possono essere oggetto di alienazione ai sensi dell'art. 128, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;

3. Il Piano deve riportare:

- i beni immobili che si prevede di alienare;
- una descrizione delle loro caratteristiche principali e ubicazione, consistenza destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione;
- una stima di massima sul valore dei singoli beni;
- per l'alienazione dei relitti stradali non è necessaria la puntuale individuazione dei singoli cespiti da alienare ritenendosi sufficiente la previsione generica, nel piano delle alienazioni, della volontà di dismissione dei beni appartenenti a detta categoria, accompagnata da una stima sommaria del conseguente presunto introito complessivo.

4. Il Consiglio Comunale ha comunque la facoltà di approvare anche in corso d'esercizio la cessione in proprietà di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ancorché non rientranti nel piano delle alienazioni, mediante propria specifica deliberazione.

5. L'avvio di una procedura di vendita, la presentazione di offerte di acquisto e l'esistenza di eventuali diritti di prelazione non costituisce obbligo a contrarre per il Comune che, per sopravvenuti comprovati motivi di interesse pubblico e in qualsiasi momento della procedura avviata, può valutare non più opportuno procedere all'alienazione dei beni, senza che ciò comporti risarcimento alcuno per eventuali controinteressati.

6. La deliberazione consigliare di individuazione dei beni immobili da alienare deve contenere:

- gli estremi catastali (foglio, particella, subalterno) al catasto terreni e al catasto fabbricati;
- la consistenza e il valore di mercato.

7. Le procedure di vendita dei beni, individuati dal Consiglio Comunale ai sensi del primo comma del presente articolo sono definite con provvedimento dirigenziale nel rispetto delle norme previste nel vigente Regolamento.

Art. 4 - Variante urbanistica.

1. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale.

La variante è approvata con le procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT – Piano di Assetto del Territorio, con le procedure di cui all'articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .

Art. 5 - Criteri per l'individuazione dei beni da alienare.

1. I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal Consiglio Comunale nel Piano delle Alienazioni ovvero con proprio provvedimento, adottato ai sensi del 1° comma dell'art.3 del vigente Regolamento, ed individuati dal Settore Edilizia Privata/Opere Pubbliche tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'Ente sulla base delle seguenti valutazioni:

- beni a bassa redditività;
- beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi;
- beni non ubicati nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio;
- beni facenti parte di immobili in comproprietà con altri soggetti pubblici o privati per i quali si valuti non sussistere l'interesse al mantenimento della comproprietà ovvero l'acquisto della proprietà intera;
- beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi;
- aree per le quali non sussiste l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche;
- beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione di immobili e opere pubbliche primarie destinati a conseguire le finalità dell'Ente.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

Art. 6 - Prezzo di vendita.

1. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali di godimento oggetto del vigente Regolamento è determinato mediante perizia estimativa con riferimento ai valori di mercato per i beni aventi medesime caratteristiche, sulla base di metodologie estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa può essere effettuata da un tecnico del Settore Edilizia Privata/Opere Pubbliche con adeguata esperienza e comprovata professionalità.
3. Qualora non sia disponibile un tecnico qualificato ai sensi del comma precedente, il Responsabile del Settore Edilizia Privata/Opere Pubbliche, anche i deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, può affidare la redazione della perizia estimativa in via principale all'Agenzia del Territorio, ovvero in subordine a professionisti esterni che dovranno redigerla in forma giurata, a condizione che gli stessi non esercitino alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto.
4. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
 - i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
 - il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato potenzialmente interessato all'acquisizione.
5. Nel caso di stime riguardanti più unità immobiliari facenti parte di un unico complesso o di immobili confinanti fra di loro, l'assegnazione degli incarichi è da effettuarsi ad un unico estimatore.
6. Le permuta sono formate sulla base di perizia di stima e comunque con medesimi criteri metodologici.
7. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di 12 mesi e possono essere prorogate per un ulteriore anno, sempre che non siano intervenute ed accertate significative variazioni nel mercato immobiliare.
8. Dopo il secondo anno deve essere redatta comunque una nuova stima.
9. Va eseguita comunque una nuova stima quando sopraggiungano fatti, variazioni urbanistiche, incompatibilità edilizie o comunque elementi idonei a mutare sostanzialmente il valore di stima già determinato.
10. L'importo risultante dalla perizia estimativa è da ritenersi I.V.A. esclusa.

Art. 7 - Procedure di vendita.

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
 - a) asta pubblica (artt. 8,9,10,11);
 - b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa (art. 12);
 - c) trattativa privata diretta (art. 13);
 - d) permuta (art. 14).

Art. 8 - Asta Pubblica.

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 6.
2. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni; in questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

Art. 9 - Asta pubblica – Offerte.

1. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente, pari o superiore al prezzo posto a base d'asta o della trattativa privata previa gara ufficiosa.
2. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione comunale consegue alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva.
4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta valida di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta o della trattativa privata previa gara ufficiosa.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

5. Sono ammesse offerte per procura. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

6. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali, si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'art. 77 del R.D. 25/05/1924 n.827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti. Ove nessuno dei pari offerenti sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte dell'aggiudicatario fra coloro che hanno presentato offerte di pari importo.

7. In presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene si potrà procedere mediante estrazione a sorte.

8. Nel giorno stabilito dal bando di gara una Commissione costituita dal Responsabile del Settore Affari Generali, o un suo delegato, con funzioni di Presidente, da un altro Responsabile dell'Area Tecnica del Comune e da un dipendente almeno di categoria "C" con funzione di Segretario, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale.

Art. 10 - Aste deserte.

1. Nel caso in cui, nei 30 giorni successivi all'espletamento di un'asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, l'Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto.

2. Nel caso di completa assenza di interesse, l'Amministrazione può rideterminare, previa Delibera di Giunta Comunale, il prezzo in ribasso, nella misura massima di un quarto del prezzo di vendita originario, con idonea motivazione prima di procedere all'indizione di un nuovo esperimento, ovvero valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione.

Art. 11 - Garanzie e Cauzione.

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.

2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

3. La cauzione, da versare presso la Tesoreria Comunale o tramite la presentazione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, viene determinata in misura pari al 10% del valore del bene e viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto. La stessa sarà incamerata dal Comune qualora l'aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione nei termini fissati dall'Amministrazione.

Art. 12 - Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa.

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa nel seguente caso:

- alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 100.000,00) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.).

In tale ipotesi l'alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite dall'Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico di vendita da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e a mezzo di comunicato stampa su un quotidiano locale. L'alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali a favore del migliore offerente. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 6, posto a base delle offerte da presentare.

2. Per le garanzie e la cauzione si applica quanto previsto all'art. 11.

3. Nel giorno stabilito dall'Avviso di Vendita una Commissione costituita dal Responsabile del Settore Affari Generali o un suo delegato con funzione di Presidente, da un altro Responsabile dell'Area Tecnica del Comune e da un dipendente almeno di categoria C con funzione di Segretario, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale.

4. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione consegue alla stipula del contratto.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

Art. 13 - Trattativa Privata Diretta.

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o ONLUS, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:

- a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
- c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
- d) fondi interclusi, anche solo parzialmente, beni non autonomamente utilizzabili ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione, caratteristiche altimetriche, planimetriche e morfologiche ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati; qualora il fondo sia libero si procederà egualmente alla trattativa privata, individuando il contraente mediante avviso di gara informale da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune cui potranno partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi, identificati a seguito di apposito accertamento, ai quali sarà data comunicazione in forma adeguata del procedimento di alienazione in corso. Nel caso suddetto l'alienazione, sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima fissato dal Settore Edilizia Privata/Opere Pubbliche;
- e) in caso di aste andate deserte secondo quanto stabilito all'art. 10;
- f) qualora le alienazioni abbiano ad oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore ad € 30.000,00 il contratto può essere concluso mediante trattativa privata nel rispetto del disposto dell'art. 57 R.D. 17.06.1909 n. 454.

2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 6.

Art. 14 - Permuta.

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con Enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. La permuta deve essere approvata anch'essa con deliberazione consiliare in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta, in particolare l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

2. La permuta degli immobili potrà avvenire con o senza conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 15 - Alienazione di beni immobili congiuntamente all'esecuzione di lavori pubblici.

1. Nell'ambito delle procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore di beni immobili in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto. Si applicano gli artt. 53 e 128 del Codice degli appalti approvato con dlgs. n. 163/2006.

Art. 16 - La stipulazione del contratto di vendita o permuta.

1. La stipulazione dell'atto deve avvenire di norma entro 6 mesi dall'aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative e consequenziali dell'atto faranno capo all'aggiudicatario.

2. Il pagamento del residuo prezzo deve avvenire in unica soluzione al momento del rogito, mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale a seguito di versamento allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Comunale o mediante bonifico bancario da effettuare 7 giorni antecedenti alla data di stipula del rogito.

3. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo e delle altre indennità di occupazione se istituite e già in corso.

Art. 17 - Diritto di prelazione.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

* * *

1. Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle norme in materia il Comune di Valeggio sul Mincio riconosce il diritto di prelazione nei casi indicati nei commi seguenti.
2. E' riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall'esperimento della gara o della trattativa, ai locatari, concessionari e/o occupanti dei beni immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione/concessione e aventi regolare contratto.
3. Il Comune comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata A.R., il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.
4. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e il contratto dovrà essere notificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
5. Ogni qualvolta venga esercitata la prelazione, quale prezzo di vendita si intende il prezzo corrispondente alla migliore offerta pervenuta in seguito alla gara (aggiudicazione provvisoria).

Art. 18 - Divieto speciale di comprare.

1. Si rimanda all'art. 1471 del Codice Civile. ed in particolare alle disposizioni che vietano in ogni caso ad Amministratori e pubblici ufficiali di essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente, nè per interposta persona.

Art. 19 – Pubblicità.

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità alle alienazioni tramite asta al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
2. I bandi delle aste devono essere obbligatoriamente pubblicati in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Valeggio sul Mincio per estratto su un quotidiano a diffusione locale.
3. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita di cui al successivo art. 24.

Art. 20 – Determinazioni di vendita.

1. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali. In particolare, il provvedimento individua il bene, approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni.
2. Qualora si proceda per trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, la determinazione del Responsabile approva l'Avviso Pubblico, contenente le informazioni essenziali relative al bene ed alla presentazione delle offerte.

Art. 21 – Norma finale.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa di Settore.